



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF093

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	STRUMENTI DERIVATI – GESTIONE CONTABILE E FISCALE
RIFERIMENTI	D.LGS 139/2015; ART. 13-BIS DL 244/2016; OIC N. 32; ART. 2427 C.C.
CIRCOLARE DEL	26/05/2017

Sintesi: a decorrere dai bilanci 2016, le imprese (diverse dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.) sono obbligate a gestire contabilmente gli strumenti derivati, non essendo più possibile adottare un criterio "fuori di bilancio". Ciò comporta che i rischi connessi ad uno strumento derivato, riflessi nel suo fair value, entreranno a far parte del bilancio.

Sia dal punto di vista civilistico che fiscale occorre continuare a distinguere tra:

- i contratti di copertura di un rischio (di variazione di tassi, di un prezzo ad una scadenza, ecc.)
- i contratti speculativi (cioè diversi da quelli precedenti, oltre che molto più rari di questi ultimi).

Il decreto "Milleproroghe", nel coordinare il Tuir alle novità introdotte dal 2016 a livello contabile, ha poi introdotto un regime transitorio che:

- lascia inalterato regime fiscale dei derivati di copertura
- prevede l'irrelevanza fiscale delle valutazioni per i derivati ante 2016 non risultanti dal bilancio 2015.

Il Dlgs n. 139/2015 ha introdotto l'**obbligo** (ad eccezione delle micro-imprese), **a decorrere dal 1/01/2016, di contabilizzare** (al fair value) i **contratti "derivati"** (future, opzioni e swap), in relazione:

- **sia ai contratti "di copertura"** di un determinato rischio di mercato (in generale, tassi di cambio o di interessi).



Nota: in tal caso l'effetto sul conto economico tra le variazioni del sottostante (es: maggiori interessi passivi sul mutuo indicizzato per variazioni dell'euribor per €. 10.000) e del derivato si annullano (la stessa variazione dell'euribor genera un provento finanziario di €. 10.000), mentre a stato patrimoniale va rilevato il valore del fair value del derivato, contabilizzandolo in due poste distinte (un fondo rischi ed una riserva) di segno contrario, che si annullano.

- che ai **contratti "speculativi"**: in caso contrario.



Nota: in tal caso il contratto derivato ha diretta influenza sul conto economico (nell'esempio precedente se il contratto derivato non è contrapposto al mutuo si avrà il solo provento finanziario di 10.000 €). Nulla cambia per la rilevazione del fair value a stato patrimoniale.

indipendentemente dalla data della loro sottoscrizione.



Fino al 31/12/2015 tali contratti potevano essere considerati **"fuori bilancio"**, potendo essere annotati solo nei conti d'ordine (per il valore dei flussi attualizzati).

NEW

NOVITA': in particolare, a decorrere dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1/01/2016, sono state introdotte le seguenti novità:

a) sono state **introdotte le seguenti voci:**

→ **di Stato Patrimoniale:**

- "Strumenti finanziari derivati attivi" (voci B.III.4 e C.III.5) per quanto riguarda l'attivo
- "Strumenti finanziari derivati passivi" (voce B) 3.) per quanto riguarda il passivo.

→ **del Conto Economico** ("Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"):

- D) 18) d) "Rivalutazione di strumenti finanziari derivati"
- D) 19) d) "Svalutazione di strumenti finanziari derivati".

b) obbligo di **valutazione al fair value** di tutti i contratti derivati, **anche laddove “incorporati”** in altri strumenti finanziari (obbligo di scorporo)

c) le **variazioni del fair value** vanno imputate:


- **al Conto economico:** nel caso di contratti **derivati cd. “speculativi”**; gli **utili** così formati **non sono distribuibili**
- **ad una riserva di patrimonio netto** (positiva se il contratto rappresenta una attività; negativa in caso contrario): nel caso di contratti derivati cd. “di copertura”; in tal caso:
 - la riserva viene poi girocontata nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del sottostante, imputando gli utili e le perdite a conto economico
 - la riserva **non è considerata** nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c.; se positive, **non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite**

d) possibilità di attivare **due diversi strumenti di “copertura contabile”**:

- copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario (o di un’operazione programmata)
- copertura del fair value che consiste nella **copertura del rischio di variazioni dei tassi** (di interesse o di cambio) **o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito.**



ATTENZIONE - tali regole sono **applicabili anche** nel caso di presentazione del **bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c., **ma non alle micro-imprese.**



NATURA DEGLI STRUMENTI DERIVATI

Considerato il diverso trattamento contabile e fiscale, è fondamentale individuare preliminarmente la natura dello strumento derivato.



Derivato di copertura: per essere definito tale deve presentare alcuni **specifici requisiti oggettivi** (OIC 3) riferiti alle operazioni sottostanti il contratto:

- devono essere negoziate con **l'intento di porre in essere la copertura** (è, quindi, opportuno esplicitare tale rapporto nel contratto sottostante)
- devono essere caratterizzate da una **elevata correlazione** fra le **caratteristiche tecnico-finanziarie** delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- le precedenti condizioni devono essere **documentate** da evidenze interne dell'impresa.

Derivati speculativi: sono **determinati per esclusione** rispetto a quelli di copertura.

In sostanza, un contratto derivato potrà essere considerato di copertura nel caso in cui prenda a riferimento i medesimi dati caratterizzanti il contratto “sottostante”.

Esempio: una società prende a mutuo la somma di €. 1.000.000 con **tasso di interesse indicizzato** all'Euribor a 3 mesi e pagamento trimestrale delle rate.


Un **IRS** (Interest Rate Swap) che tenda a coprire il rischio di aumento dei tassi di interesse del finanziamento **potrà considerarsi di copertura** nel caso in cui:

- sia determinato in base al medesimo strumento di indicizzazione (sempre l'**Euribor a 3 mesi**)
- sia determinato sul **medesimo importo** (pari inizialmente ad €. 1.000.000 e, negli anni successivi, pari al debito residuo di ciascun periodo, fino ad azzeramento alla conclusione del contratto).

Potrà, invece, avere delle **scadenze di regolazione** dei flussi diversi dal periodo trimestrale (gli scostamenti su base mensile nei tre mesi dovrebbe comunque trovare una sufficiente corrispondenza con la variazione di segno contrario nell'importo della rata trimestrale del mutuo).

Il contratto potrà ancora essere considerato di copertura nel caso in cui vi siano degli **scostamenti non significativi** rispetto ai parametri di cui sopra (ad esempio si ritiene vada considerato comunque di copertura nel caso in cui assumano le variazioni dell'Euribor a 6 mesi, oppure nel caso in cui il valore del sottostante sia leggermente diverso da €. 1.000.000).

In assenza di tali requisiti (documentabili) lo swap va considerato speculativo dal punto di vista civilistico-fiscale.



REGIME FISCALE DEGLI STRUMENTI DERIVATI

Con l'abrogazione del comma 1 dell'art. 112 Tuir, dal 2016 è previsto un **criterio generalizzato di rilevanza fiscale delle componenti valutative** imputate a conto economico derivanti dagli strumenti finanziari derivati, dovendosi tuttavia avere riguardo a quanto segue:

a) per i derivati di copertura: come in passato, si applica il cd. "principio di simmetria" (art. 112 c. 4 Tuir):

- i **componenti reddituali** (positivi o negativi, da valutazione o realizzo) imputati al conto economico
- **assumono rilevanza fiscale** secondo il medesimo trattamento delle componenti da valutazione e da realizzo oggetto di copertura (cd. "sottostante")



Nota: dunque un provento su un IRS va considerato fiscalmente un interesse attivo, in quanto copre un rischio di tassi di interesse; su un derivato che copre un tasso di cambio va considerato utile su cambi; ecc.

b) per i derivati speculativi:

- i componenti **positivi** (da valutazione o realizzo) sono sempre **imponibili**
- i componenti **negativi** (da valutazione o realizzo) sono **deducibili nei limiti dell'art. 112 c. 3 Tuir** (che prevede una limitazione forfetaria alla loro deducibilità)

PERIODO TRANSITORIO (art. 13-bis DL 244/2016)

Derivati di copertura: non è prevista alcuna disciplina transitoria e, dunque, continua a trovare applicazione il cd. "**principio di simmetria**" di cui all'art. 112 c. 4 Tuir, indipendentemente dalle iscrizioni in bilancio o meno del derivato al 31/12/2015

Derivati speculativi: è previsto un trattamento differenziato a seconda che si tratti di derivati:

- **già iscritti al 31/12/2015 (caso raro):** continua ad applicarsi il previgente art. 112 del Tuir (che risulta sostanzialmente invariato rispetto alla versione attuale); dunque:
 - i componenti positivi (da valutazione o realizzo) sono sempre imponibili
 - i componenti negativi (da valutazione o realizzo) sono deducibili nei limiti del comma 3 (che prevedeva una limitazione forfetaria alla deducibilità)
- **non iscritti al 31/12/2015:** per tali derivati, rilevati contabilmente per la prima volta nel 2016:
 - le componenti "**da valutazione**" (sia in sede di prima iscrizione che le svalutazioni e/o rivalutazioni al termine di ciascun periodo) **non rilevano fiscalmente**
 - essendo la rilevanza fiscale differita **solo al momento del realizzo**.

REGIME FISCALE DEGLI STRUMENTI DERIVATI SOTTOSCRITTI:			
DERIVATO	FINO AL 31/12/2015		DAL 2016
DI COPERTURA	"principio di simmetria" (art. 112 c. 4 Tuir): <ul style="list-style-type: none"> - i componenti reddituali imputati al conto economico - assumono rilevanza fiscale in base al medesimo trattamento tributario delle componenti da valutazione e da realizzo oggetto di copertura (cd. "sottostante") 		
SPECULATIVO	iscritti in bilancio solo dal 1/01/2016	già iscritti in bilancio al 31/12/2015	(obbligo di iscrizione)
	<ul style="list-style-type: none"> - le componenti "da valutazione" (sia in sede di prima iscrizione che le svalutazioni/rivalutazioni al termine di ciascun periodo) non rilevano fiscalmente - la rilevanza fiscale è differita solo al momento del realizzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - i componenti positivi (da valutazione o realizzo) sono sempre imponibili - i componenti negativi (da valutazione o realizzo) sono deducibili nei limiti del comma 3 (che prevede una limitazione forfetaria alla loro deducibilità) 	

ESEMPI
ESEMPIO1 – CONTRATTO SPECULATIVO

Il 1/07/2016 Alfa Srl subentra inoltre contratto con le seguenti caratteristiche:

acquisto "a termine" (future) di 1.000 barili di petrolio a un prezzo prefissato di €. 50 al barile, con scadenza al 30/06/2018, emesso il 1/01/2017.

Il prezzo di acquisto è pari a €. 2.000 (in quanto la quotazione del barile al 1/07/2016 è pari a € 52):

Strumenti finanziari derivati attivi B III 4)	a	Banca c/c	2.000
---	---	-----------	-------

(la voce Strumenti finanziari derivati attivi va trattata come fosse una immobilizzazione)

Al 31/12/2016 il prezzo sul mercato di un barile di petrolio sale a €. 55; il mark to market (detto anche "fair value") del contratto viene ad avere una variazione di €. 3.000 (anch'esso corrispondente a quanto un terzo che intendesse subentrare nel contratto in quel momento sarebbe disposto a riconoscere):

Strum. fin. derivati attivi B III 4)	a	Rival. strum. derivati D) 18) d)	3.000
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

La rivalutazione incide sul conto economico ma (applicazione del principio di prudenza) non genera utile distribuibile (l'utile è solo stimato, non realizzato), che va accantonato ad una riserva (disponibile al momento del realizzo).

Riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati di copertura: non vanno considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 CC e, se disponibili, non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Al 31/12/2017 il prezzo di mercato del Brent scende a €. 53 al barile; il mark to market subisce una riduzione di €. 1.000:

Svalut. strum. derivati D) 19) d)	a	Strum. fin. derivati attivi B III 4)	2.000
-----------------------------------	---	--------------------------------------	-------

Al 30/06/2018 la quotazione del barile è pari ad €. 54; la Srl:

- contabilizza la rivalutazione:

Strum. fin. derivati attivi B III 4)	a	Rival. strum. derivati D) 18) d)	1.000
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

- procede all'acquisto dei 1000 barili al prezzo prefissato di 50.000 €

Strum. fin. derivati attivi B III 4)	a	Banca c/c	50.000
--------------------------------------	---	-----------	--------

A questo punto il valore di carico dello strumento derivato è pari a €. 54.000

La Srl rivende subito i barili al prezzo di mercato di €. 54.000:

Banca C/C	a	Strum. fin. derivati attivi B III 4)	54.000
-----------	---	--------------------------------------	--------

Il conto "Strumenti finanziari derivati attivi" risulta in tal modo chiuso.

Dal punto di vista del conto economico si libera la riserva di utili di €. 2.000 (costituita da €. 3.000 nel 2016 – 2.000 nel 2017 + 1.000 alla chiusura), che può pertanto essere utilizzata.

Nota: nella prassi aziendale, i sottoscrittori non giungono quasi mai ad acquistare e rivendere il bene sottostante, procedendo, invece, a "regolare" la sola differenza (di €. 4.000) con l'ente emittente il derivato (in sostanza viene rivenduto all'emittente, compensando finanziariamente la posizione di debito/credito per l'acquisto del sottostante).

Aspetti fiscali: le rivalutazioni e le svalutazioni dello strumento derivato rilevate in costanza di contratto (costituite da + €. 3.000 nel 2016, da – €. 2.000 nel 2017 e da + €. 1.000 alla chiusura nel 2018) hanno rilevanza fiscale nei periodi in cui sono state imputate a conto economico.

VARIANTE1: si ponga ora che la Srl non abbia acquistato da un terzo il contratto, ma lo abbia sottoscritto fin dal momento della sua emissione. In tal caso:

- a) non si rileva alcun esborso per l'acquisto dal terzo (il suo mark to market è pari a zero)
- b) le variazioni dal mark to market faranno riferimento al prezzo di sottoscrizione di €. 50 al barile (non di €. 52); dunque la prima rilevazione al 31/12/2016 (prezzo sul mercato del barile €. 55) dovrà essere la seguente:

Strum. fin. derivati attivi B III 4)	a	Rival. strum. derivati D) 18) d)	5.000
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

rimanendo inalterate le successive rilevazioni del mark to market.

In questo caso il margine complessivo dell'operazione è pari ad €. 4.000 (sempre contabilizzato ad una riserva vincolata fino al 30/06/2018).

VARIANTE2: si riproponga il caso dell'Esempio1, ma anticipato di 1 anni (**acquisto del contratto il 1/07/2015**); in tal caso:

- le rivalutazioni e le svalutazioni in corso di contratto non rilevano fiscalmente
- **alla chiusura del contratto viene interamente tassato il provento finanziario di € 2.000.**

ESEMPIO2 – CONTRATTO DI COPERTURA

La Alfa Srl ha stipulato nel 2016 un contratto di finanziamento con rimborso in unica soluzione. Posto che la banca non è disposta a concedere un finanziamento a tasso fisso, viene stipulato:

- un finanziamento a tasso variabile
- con contestuale stipula di un IRS (Intrest Rate Swap), al fine di fissare gli interessi passivi al 5% annuo:

FINANZIAMENTO

Importo	100.000	Durata anni	10
Data erogazione	01/07/2016		
Tasso (variabile)	Euribor 6 mesi		
Spread	1,00%	(attualmente spesso pari a zero)	
Fixing	1° gg lavorativo di ciascun periodo		

INTREST RATE SWAP

Conversione di un finanziamento variabile con uno a tasso fisso al:			5,00%
Importo	100.000	Durata anni	10
Data erogazione	01/07/2016		
Incasso cliente	Euribor 6 mesi		
Pagamento cliente	Tasso fisso	4,00%	
Fixing	1° gg lavorativo di ciascun periodo		

I conteggi e le scritture contabili da effettuare in ciascun semestre sono i seguenti:

CIV) Banca C/C	a	D.4) Debiti verso Banche	100.000
----------------	---	--------------------------	---------

2° semestre 2016	Euribor 6 mesi	0,50%
Interessi sul finanziamento	Mesi nel 2016	6 (per semplicità calc. "a mese")
	Tasso finanz. (incl. Spread):	1,50%
(dare)	Interessi	750 (100.000 x 1,5% x 6/12 mesi)
Swap		
(dare)		2.000
(avere)		-250
Differenziali		1.750

C.17) Interessi passivi	a	D.4) Debiti verso Banche	750
C.17) Differenziali su IRS	a	D.4) Debiti verso Banche	1.750

Gli interessi passivi totali (C.17) del semestre sono, dunque, pari a € 2.500 (cioè il 5% su 100.000).

La Banca comunica il Fair value (cd. "mark to market") dello Swap al 31/12/2016, che è negativo per €. 1.500:

3) Strum. Derivati passivi	a	VII) Ris. per copert. flussi fin. attesi	1.500
----------------------------	---	--	-------

BILANCIO 2016

Stato patrimoniale

A) Patrimonio netto	
VII) Riserva per copert. flussi fin. attesi	-1.500
B) Fondi rischi ed oneri	
3) Strumenti Derivati passivi	1.500
D) Debiti	
4) Debiti verso banche	100.000

Conto Economico

C) Prov./Oneri finanziari	
17) Interessi e oneri finanziari	2.500

Rendiconto finanziario

a) Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa	
Interessi (incassati o pagati)	2.500
c) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Accensione finanziamento	100.000

Nella fattispecie, il derivato costituisce una passività finanziaria, in quanto ha valore

1° semestre 2017

	Euribor 6 mesi	0,70%
Interessi sul finanziamento	Mesi nel 2017	6
	Tasso finanz (incl. Spread):	1,70%
(dare)	Interessi	850
Swap		Tassi:
(dare)	2.000	(4%)
(avere)	-350	-0,70%
Differenziali	1.650	

Gli interessi passivi totali (C.17) rimangono sempre pari a €. 2.500 (il 5% su 100.000) per effetto dell'IRS (si trascurano le scritture degli interessi, analoghi al caso precedente).

2° semestre 2017

	Euribor 6 mesi	1,00%
Interessi sul finanziamento	Mesi nel 2017	6
	Tasso finanz (incl. Spread):	2,00%
(dare)	Interessi	1.000
Swap		Tassi:
(dare)	2.000	(4%)
(avere)	-500	-1,00%
Differenziali	1.500	

Gli interessi passivi totali (C.17) permangono ad €. 2.500, cioè al tasso fisso del 5% di 100.000.

La Banca comunica il "mark to market" dello Swap al 31/12/2017, negativo per €. **1.200**: la scrittura contabile va eseguita per la differenza dal valore iscritto (1.500 – 1.200), in modo tale che lo stato patrimoniale esponga il valore comunicato:

3) Strum. Derivati passivi	a	VII) Ris. per copert. flussi fin. attesi	- 300
----------------------------	---	--	-------

BILANCIO 2017 (esito dei 2 semestri)	
Stato patrimoniale	
A) Patrimonio netto	
VII) Riserva per copert. flussi fin. attesi	-1.200
B) Fondi rischi ed oneri	
3) Strumenti Derivati passivi	1.200
D) Debiti	
4) Debiti verso banche	100.000
Conto Economico	
C) Prov./Oneri finanziari	
17) Interessi e oneri finanziari	5.000
Rendiconto finanziario	
a) Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa	
Interessi (incassati o pagati)	5.000
c) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Accensione Finanziamento	0

Come si può notare, gli interessi (deducibili) imputati a bilancio rimangono sempre pari al 5% dell'importo mutuato, avendo si ottenuto l'obiettivo di convertire un finanziamento a tasso variabile in un finanziamento a tasso fisso.

I componenti positivi/negativi che derivano dallo swap ("Differenziali su IRS")

- sono **fiscalmente deducibili come interessi** (art. 112 c. 4 Tuir)
- ciò significa che **transitano dalla deducibilità dell'art. 96 Tuir (cd. ROL)**, al pari degli interessi sul finanziamento.

In presenza di un differenziale positivo sull'IRS, che si contrappone a maggiori interessi passivi sul finanziamento, si devono tenere distinti i proventi finanziari dai (maggiori) oneri per interessi (ai fini del ROL).

L'iscrizione della **riserva si contrappone all'iscrizione dell'apposito fondo rischi**, non influenzando il conto economico.

Tali valori tenderanno a zero con l'approssimarsi della scadenza del finanziamento in presenza di un mutuo (debito residuo calante nel tempo), fino ad azzerarsi completamente con il versamento dell'ultima rata.

VARIANTE1: si ponga ora che la Srl, a parità di condizioni, abbia stipulato il finanziamento e lo swap il 1/07/2015 (cioè 1 anno prima), procedendo a contabilizzare solo nei conti d'ordine lo swap.

In tal caso:

- a) dal punto di vista contabile: la società ha iscritto i soli flussi finanziari (€ 1.750 nel 2° semestre 2015, € 1.650 nel 1° semestre 2016, ecc.); **al 1/1/2016** si troverà, tuttavia, a **dover iscrivere anche il derivato a stato patrimoniale**:

3) Strum. Derivati passivi	a	VII) Ris. per copert. flussi fin. attesi	1.500
----------------------------	---	--	-------

iscrivendo il Fair value dello Swap al 31/12/2015 comunicato dall'intermediario finanziario.

Da tale data in poi nulla cambia rispetto al caso precedente.

- b) dal punto di vista fiscale: nulla cambia (trova sempre applicazione l'art. 112 c. 4 Tuir, che è rimasto sostanzialmente invariato dal 2016).

VARIANTE2: si ponga, infine, che:

- il finanziamento sia concesso **in forma di mutuo** (il cui debito residuo decresce nel tempo)
- mentre **lo swap rimanga "agganciato" al valore di € 100.000** anche nei periodi successivi.

In tal caso il derivato **non potrà essere considerato di copertura** e, pertanto:

- andrà considerato autonomamente rispetto al mutuo
- le variazioni di fair value non potranno essere contabilizzate ad una riserva di patrimonio netto, ma a svalutazioni o rivalutazioni di conto economico.

Si consideri, ad esempio, la scrittura eseguita al 31/12/2016; si avrà:

3) Strum. Derivati passivi	a	Rivalutazione strumenti derivati D) 18) d)	1.500
----------------------------	---	--	-------

Per la rilevanza fiscale della rivalutazione occorrerà, poi, distinguere se il contratto derivato è stato stipulato:

- a decorrere dal 2016: avrà senz'altro rilevanza fiscale
- ante 2016:
 - se non risultava iscritto in bilancio al 31/12/2015 (caso generale): è fiscalmente **irrilevante**
 - in caso contrario: diviene fiscalmente **rilevante**.

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

In presenza di strumenti derivati, l'art. 2427-bis) c.c. prevede che nella Nota integrativa vengano fornite le seguenti informazioni (per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati):

- a) il loro **fair value**
- b) le informazioni sulla loro **entità** e sulla loro **natura**, compresi i **termini e le condizioni significative** che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
- c) gli **assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione**, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato (in generale il dato è fornito dagli istituti di credito o da una società finanziaria, sulla scorta delle evidenze del mercato; pertanto il dato è quasi sempre omesso)
- d) le **variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico**, nonché quelle **imputate alle riserve di patrimonio netto**
- e) una tabella che indichi i **movimenti delle riserve di fair value** avvenuti nell'esercizio.

TIPOLOGIE DI CONTRATTI DERIVATI – INDICIZIONI DELL'OIC 32

Strumento derivato	Possibili variabili del "sottostante"	Breve descrizione della funzione dello strumento
Interest rate swap	Tassi d'interesse	L' <i>Interest Rate Swap</i> è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati
Currency Swap (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il <i>Currency Swap</i> è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
Swap	Prezzi delle materie prime o di azioni	Lo <i>Swap</i> è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in
Opzioni di acquisto (call)	Tassi di interesse	Le opzioni di acquisto (<i>call</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (put)	Tassi di cambio Prezzi delle materie prime, di	Le opzioni di vendita (<i>put</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Forward o future	azioni o di merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.